



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 244/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69224** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 7 giugno 2023, proposto da

M. S., nato a OMISSIS (C.f. OMISSIS), ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Claudio Fatta (C.f.: FTTCLD84P10G273E; FAX 0916860090), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, ove il predetto è elettivamente domiciliato, PEC “claudiofatta@pec.it”

,.

- parte ricorrente -

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5, **-parte resistente-**

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, alla pubblica udienza del 20 giugno 2024, per l'INPS l'avv.

Francesco Velardi - in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia

- come da relativo verbale; assente parte ricorrente.

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, debitamente

notificato, parte ricorrente, già Capo Reparto Esperto dei Vigili del

fuoco con pensione liquidata a decorrere dal 20/01/2021 e con

anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di anni 14, mesi 8 e

giorni 2, ha evidenziato:

- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;

- che al momento del collocamento in congedo, la quota

retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata

applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del

d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota

spettante in forza delle previsioni contenute negli artt. 54 e

61;

- di aver inviato in data 15.06.2022, a mezzo PEC, alla

direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, apposita istanza al fine di ottenere il riesame della domanda di pensione e l'accertamento del proprio diritto ad avere ricalcolata la quota di pensione determinata con sistema retributivo sulla scorta dell'aliquota del 44% di rendimento sulla base pensionabile, così come disposto dall'art. 54 del T.U. 1092/1873, non ricevendo riscontro.

Tanto premesso, parte ricorrente lamenta, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 54 e 61 del d.P.R. n. 1092/1973 evidenziando che il trattamento pensionistico è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., ai sensi del quale *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”* in luogo dell'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 sostanzialmente estesa, ai sensi dell'art. 61, anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ivi indicato.

Sul punto ha, altresì, richiamato i principi contenuti nella decisione delle Sezioni Riunite n. 1 /2021.

Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: *“- nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare con l'attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 2,445% annuo prevista*

dall'art.54 del D.P.R. n.1092/ 1973 così come richiamato dall'art.61

del medesimo D.P.R.;

- per l'effetto condannare l'INPS a procedere alla riliquidazione della pensione, sin dall'originaria decorrenza, applicando l'aliquota prevista dall'art.54 D.P.R. n.1092/ 1973 nonché a corrispondere ai ricorrenti la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l'importo invece dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre aumenti perequativi come per Legge e con la rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”

II. Con memoria depositata il 19 gennaio 2024 in vista dell'udienza del 22 febbraio 2024, si è costituito in giudizio l'INPS che, ricostruiti i fatti, ha rilevato come il Corpo dei VVFF non abbia un ordinamento militare ma che la giurisprudenza –non uniforme ma maggioritaria- di questa Corte abbia ormai costantemente ritenuto corretto applicare l'art. 54 D.P.R. 1092/1973 in forza del rinvio esplicito previsto dall' art. 61, co. 3, dello stesso Testo Unico. Ripercorsi i due diversi orientamenti sul punto, l'Ente previdenziale ha evidenziato che – aderendo all'orientamento favorevole - ha emanato la circolare n. 68 del 14 giugno 2022, laddove, premesso che << a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del

2021, per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla predetta data.>> si stabilisce - con riferimento al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei cui confronti l'articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l'applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del DPR 1092/73- che si deve procedere al riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Infine, è stato reso noto che, pertanto, l'INPS ha agito in autotutela conformandosi ai recenti arresti giurisprudenziali e, per l'effetto, la pensione dell'odierno ricorrente è stata riliquidata applicando l'aliquota di rendimento del 2,44%.

Con l'occasione, l'Ente previdenziale ha, altresì, comunicato che avrebbe provveduto a corrispondere su rata di aprile 2024 quanto dovuto al sig. M.

Ha, poi, eccepito la prescrizione quinquennale ed ha concluso chiedendo - Preliminarmente, concedere rinvio a data successiva ad aprile 2024; -Dichiarare, al fine, cessata la materia del contendere

all'esito dell'effettivo pagamento; - Compensare le spese di giudizio".

III. Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, in assenza di parte ricorrente, è stato, pertanto, disposto un rinvio all'udienza del 20 giugno 2024 per consentire alla parte resistente di provvedere alla liquidazione di quanto spettante.

IV. Con nota depositata il 18 giugno 2024, parte ricorrente, nel confermare l'avvenuto ricalcolo della pensione ex art.54 DPR 1092/1973, ha chiesto che si dichiari cessata la materia del contendere.

V. All'udienza del 20 giugno 2024, assente parte ricorrente, l'avv. Velardi ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione

VI. Parte ricorrente, con la nota del 18 giugno 2024, ha dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio - tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato - ed ha aderito alla richiesta di parte resistente a che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Al riguardo, parte ricorrente ha, infatti, preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera della parte resistente - del diritto del sig.

M. alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, testimoniata dall'adozione del provvedimento di rideterminazione depositato dall'Ente previdenziale unitamente all'atto di costituzione in giudizio.

VII. Considerato che la richiesta di cessazione della materia del contendere di parte ricorrente è stata confermata dall'INPS nel corso dell'udienza pubblica, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

Sul punto, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

VIII. Tenuto conto dell'esito del giudizio e della conforme volontà delle parti anche su tale aspetto, si compensano le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 20 e 21 giugno 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

